Tel. 091 683 50 12 UTC 091 683 84 50 Fax 091 683 82 63 www.novazzano.ch cancelleria@novazzano.ch utc@novazzano.ch

Novazzano, 18 giugno 2018 RM 2943

ORDINANZA MUNICIPALE

sulla coltivazione e sul deposito della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

Il Municipio di Novazzano, richiamati:

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti;
- gli art. 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento d'applicazione;
- l'art. 68 del Regolamento comunale;

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione e sul deposito della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Novazzano (sia all'esterno che all'interno).

Art. 2 Definizione

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3 Divieti

- 1. La coltivazione e il deposito della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:
 - strutture sportive o ricreative (raggio 300 metri);
 - parchi gioco (raggio 300 metri);
 - scuole (raggio 300 metri);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio 300 metri);
 - istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio 300 metri);
 - oratori, foyer, ecc. (raggio 300 metri);
 - nelle zone dove il Piano Regolatore consente la costruzione di abitazioni

2. La coltivazione della canapa sul comprensorio comunale è vietata a tutti coloro che non sono coltivatori diretti ai sensi della Legge sull'agricoltura.

Art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma degli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 5 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco (S.Bernasconi) Il Segretario:

Pubblicata agli albi comunali dal 21 giugno 2018 al 21 agosto 2018